



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR X – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529, "Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n.21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n.529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza;

VISTO il decreto ministeriale n.20894 del 18 aprile 2000 con il quale sono state approvate le norme tecniche del libro genealogico del cane di razza ed il disciplinare del corpo degli esperti;

VISTO il decreto ministeriale n.20633 del 20 febbraio 2004 con il quale è stato approvato un nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti successivamente modificato con decreti ministeriali n.20653 dell'8.3.2006 e n.23026 del 12.10.2006;

VISTA la nota n.41589 del 2 dicembre 2010 con la quale l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), che gestisce il libro genealogico del cane di razza, ha chiesto l'approvazione di un nuovo testo del disciplinare del corpo degli esperti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 23.11.2010 sulla proposta della Commissione Tecnica Centrale riunitasi in data 11 novembre 2010;

CONSIDERATO che le nuove disposizioni, nel loro insieme risultano rispondenti alle finalità del libro genealogico del cane di razza;

DECRETA :

ARTICOLO UNICO: E' approvato il nuovo testo del disciplinare del Corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza, costituito da n. 25 articoli, giusto testo allegato al presente decreto.

Roma, 22 DIC. 2010



**Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA

approvato con D.M. n° 29064 del 22 dicembre 2010

NORME GENERALI

Art. 1

1. L'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), secondo quanto previsto all'art. 6 del disciplinare del Libro genealogico del cane di razza istituisce il Corpo degli esperti giudici.

Art. 2

1. L'esperto giudice è colui che, dopo aver seguito con esito positivo un iter di qualificazione di cui agli artt. 10 e sgg del presente disciplinare, dopo aver effettuato un periodo di apprendistato a fianco di un giudice formatore nominato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, abbia superato con esito favorevole un esame teorico, ed una prova pratica di giudizio.
2. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI, al termine del periodo di formazione di cui al comma 1, nomina, con delibera insindacabile, l'esperto giudice abilitandolo a tale incarico.
3. La qualifica di esperto giudice, acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, implica l'iscrizione nell'Albo degli esperti giudici.

Art. 3

1. Il Corpo degli esperti è suddiviso in due sezioni:
 - Sezione I: esperti giudici di esposizione;
 - Sezione II: esperti giudici di prove.

Art. 4

1. **La Sezione I** è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche morfologico-funzionali e del carattere, nel rispetto dei singoli standard di razza, dei cani sottoposti al loro giudizio nell'ambito di esposizioni e raduni di razza.
2. Gli esperti giudici già abilitati ad una o più razze possono ottenere l'ampliamento per altre razze, pur non avendole allevate, seguendo l'iter previsto dal presente disciplinare all'articolo 18.
3. L'esperto giudice di gruppo è colui che è abilitato a giudicare tutte le razze comprese in quel gruppo, tra i dieci gruppi entro i quali la Federazione Cinologica Internazionale (FCI) classifica le razze canine riconosciute.
4. L'esperto giudice può richiedere l'abilitazione come "giudice di gruppo" dopo aver acquisito l'abilitazione alle razze più rappresentative del gruppo stesso. L'ENCI può nominare, a richiesta dell'interessato, esperto giudice di gruppo l'esperto giudice che abbia conseguito l'abilitazione per le razze canine numericamente più rappresentative del gruppo stesso, sulla base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi periodicamente. L'elenco di tali razze è periodicamente definito dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) del libro genealogico, su proposta del Comitato Consultivo Esperti Giudici (CCE) di cui al successivo art. 8, approvato dal Consiglio Direttivo.
5. L'abilitazione verrà conseguita successivamente al completamento dell'iter formativo non inferiore ad un anno definito secondo apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
6. L'aspirante esperto giudice di gruppo può richiedere la prima abilitazione solamente dopo aver giudicato regolarmente in esposizioni nazionali e internazionali per un periodo di almeno 4 anni.
7. L'esperto giudice di gruppo è altresì abilitato a giudicare le nuove razze canine riconosciute che entrano a far parte del medesimo gruppo.
8. L'ENCI può nominare, a richiesta dell'interessato, esperto giudice di esposizione di tutte le razze (*all-rounder*) gli esperti giudici che abbiano ottenuto l'abilitazione a tutte le razze comprese in almeno cinque dei 10 gruppi riconosciuti dalla FCI, entro i quali la FCI classifica le razze canine riconosciute e siano altresì abilitati al giudizio di alcune razze, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, in ognuno dei restanti gruppi, e sia

trascorso un lasso di tempo non inferiore a 10 anni dal momento in cui ha ottenuto la sua prima abilitazione come “giudice di gruppo”.

Art.5

1. La **Sezione II** è costituita dagli esperti giudici valutatori delle caratteristiche attitudinali, del carattere e del grado di addestramento dei cani, in relazione agli standard e ai regolamenti. La sezione si articola nelle seguenti categorie:
 - a) esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa;
 - b) esperti giudici per cani da caccia;
 - c) esperti giudici per cani da pastore per conduzione del bestiame;
 - d) esperti giudici di agility;
 - e) esperti giudici di obedience;
 - f) esperti giudici della razza “lagotto romagnolo”, per la ricerca di tartufi.
2. Nella Sezione II-a esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa sono comprese le seguenti specializzazioni:
 1. esperti giudici per cani di utilità e difesa;
 2. esperti giudici per cani da soccorso;
 3. esperti giudici di mondioring.
 - 2.1 Gli esperti giudici per cani di utilità e difesa valutano le caratteristiche attitudinali, del carattere e del grado di addestramento, in relazione agli standard e ai regolamenti, anche in funzione del loro possibile inserimento nella vita sociale.
 - 2.2 Gli esperti giudici per cani da soccorso valutano le caratteristiche attitudinali e operative nonché l'addestramento di cani adibiti al soccorso di persone disperse o coinvolte in eventi calamitosi, o in difficoltà in acque marine, lacustri o fluviali.
 - 2.3 Gli esperti giudici di mondioring valutano le caratteristiche attitudinali e l'addestramento di cani adibiti ad attività di difesa di cose e persone.
 - 2.4 Le verifiche attitudinali e del carattere, nelle razze non sottoposte a prove di lavoro, possono essere giudicate da esperti giudici formatori di esposizione.
3. Nella Sezione II-b esperti giudici per cani da caccia, sono comprese le seguenti specializzazioni:
 1. esperti giudici per cani da ferma;
 2. esperti giudici per cani da seguita;
 3. esperti giudici per cani da tana impiegati anche in superficie;
 4. esperti giudici per cani da traccia;
 5. esperti giudici per cani da cerca;
 6. esperti giudici per cirnechi dell'Etna;
 7. esperti giudici per cani da riporto;
 8. esperti giudici di corse amatoriali e di coursing.
 - 3.1 Gli esperti giudici per cani da caccia valutano le caratteristiche attitudinali e le capacità di apprendimento di cani destinati all'impiego ausiliario nelle attività venatorie.
 - 3.2 Gli esperti giudici per cani da ferma si differenziano in:
 - a. esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani delle razze continentali;
 - b. esperti giudici di prove di caccia su selvaggina naturale per cani delle razze inglesi;
 - c. esperti giudici di prove classiche per cani delle razze continentali;
 - d. esperti giudici di prove classiche per cani delle razze inglesi.
 - 3.3 Gli esperti giudici per cani da seguita si differenziano in:
 - a) esperti giudici per la lepre;
 - b) esperti giudici per il cinghiale.
 - 3.4 Gli esperti giudici per cani da tana valutano le caratteristiche attitudinali delle razze appartenenti al 3° gruppo terrier e 4° gruppo bassotti della FCI, al fine di verificare che le loro caratteristiche di razza siano mantenute sia nel lavoro sotto-terra che sopra-terra e si differenziano in:
 - a) esperti giudici per prove sotto terra;
 - b) esperti giudici per prove in superficie.

- 3.5 Gli esperti giudici per cani da traccia valutano le caratteristiche attitudinali dei cani adibiti al recupero di animali feriti, nel rispetto delle norme di ordine etico e di ordine igienico sanitario.
- 3.6 Gli esperti giudici di corse amatoriali e coursing valutano le capacità di inseguimento corretto ad alta velocità dei cani levrieri.
4. Nella Sezione II-c sono compresi gli esperti giudici per cani da pastore per conduzione del bestiame, che valutano le caratteristiche attitudinali e le capacità di apprendimento dei cani da pastore addetti alla conduzione degli armenti quali ausiliari.
5. Nella Sezione II-d e II-e sono compresi gli esperti giudici di agility (II-d) e gli esperti giudici di obedience (II-e). Valutano la capacità del cane di recepire qualsiasi tipo di addestramento in riferimento ai relativi regolamenti, per il loro possibile inserimento nella vita sociale, in relazione alle norme regolamentari degli specifici settori.
6. Nella Sezione II-f sono compresi gli esperti giudici per cani da "tartufo", valutano le caratteristiche attitudinali all'apprendimento e l'addestramento dei cani di razza lagotto romagnolo, adibiti alla ricerca del tartufo.

Art.6

1. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI può nominare, sentito il parere del Comitato Consultivo degli Esperti, giudici formatori, tra gli esperti giudici iscritti all'Albo, coloro che hanno i seguenti requisiti:
- a) giudice formatore in esposizione: aver allevato la razza o averla giudicata per almeno dieci anni in esposizioni internazionali in modo regolare ed aver partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ENCI;
 - b) giudice formatore in prove: giudicare da almeno dieci anni il tipo di prova per la quale aspira a diventare formatore e aver giudicato almeno dieci prove internazionali in modo regolare ed aver partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dall'ENCI.
2. Il Consiglio Direttivo ENCI può nominare su proposta delle associazioni specializzate di razza esperti giudici specialisti di razza coloro che abbiano acquisito adeguato credito formativo, secondo apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dallo stesso Consiglio Direttivo, e, preferibilmente, abbiano allevato in modo continuativo la razza per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 7

1. Gli esperti giudici che ricoprono cariche sociali elettive di organi statuari dell'ENCI durante il mandato, non possono giudicare in manifestazioni organizzate direttamente dall'ENCI, ad eccezione della Esposizione Europea FCI e della Esposizione Mondiale FCI.

COMITATO CONSULTIVO ESPERTI GIUDICI.

Art. 8

1. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI nomina il Comitato Consultivo degli Esperti Giudici (CCE) costituito da:
- 2 rappresentanti del Consiglio Direttivo dell'ENCI, preferibilmente scelti fra i componenti, ed esperti giudici;
 - 1 funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali segnalato da questo;
 - 2 esperti giudici di esposizione eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - 2 esperti giudici delle discipline comprese tra le prove di caccia, eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - 2 esperti giudici delle rimanenti discipline di cui all'articolo 5 del presente disciplinare, eletti dall'assemblea degli esperti giudici appositamente convocata dal Consiglio Direttivo;
 - Il Direttore dell'ENCI, o un funzionario dirigente da lui delegato con funzioni di segretario.
2. Il CCE elegge nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo tra i componenti eletti dall'assemblea degli esperti giudici.
3. Il CCE resta in carica tre anni decorrenti dal suo insediamento e comunque proroga la propria attività sino all'insediamento del nuovo Comitato.
4. Le riunioni del CCE sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal componente più anziano di età.

5. Le delibere del CCE sono prese a maggioranza dei presenti, esse hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.
6. Il CCE tratta questioni eminentemente tecniche ivi compresa la metodica dei giudizi nonché la formazione e l'aggiornamento degli esperti giudici; esprime pareri in ordine alle domande degli aspiranti esperti giudici ad essere ammessi all'iter formativo nonché sulle richieste di ampliamento sulla base della programmazione decisa dall'ENCI; relaziona, per le rispettive competenze, al Consiglio Direttivo dell'ENCI e alla CTC sulle condizioni delle varie razze, anche in riferimento ai rispettivi standards.
7. Il CCE ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'ENCI sul comportamento degli esperti giudici nell'espletamento dei loro compiti in relazione al rispetto dei regolamenti in vigore e del codice deontologico proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di coloro che hanno tenuto comportamenti in tal senso non confacenti. A tal fine il CCE, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l'archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l'addebito all'interessato mediante raccomandata A.R. concedendo un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni.
8. Al termine dell'istruttoria successiva alla contestazione di addebito, il CCE può proporre al Consiglio Direttivo dell'ENCI l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo;
 - b) censura;
 - c) sospensione fino a tre anni;
 - d) cancellazione dall'Albo.
9. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'Albo adottati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI devono essere comunicati alla FCI.

FORMAZIONE DEGLI ESPERTI GIUDICI

Art. 9

1. Per potere essere ammesso alle procedure formative per esperto giudice di esposizione o di prove, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residente in Italia;
 - b) essere socio dell'ENCI o di un gruppo cinofilo o di una associazione specializzata di razza riconosciuti dall'ENCI. La perdita della qualità di socio comporta la cancellazione dall'Albo degli esperti giudici; la mancata regolarizzazione della quota associativa da documentare a carico dell'esperto giudice entro il 31 marzo di ogni anno comporta la sospensione dell'attività di esperto giudice fino alla comprovata avvenuta regolarizzazione della posizione associativa;
 - c) avere compiuto il 23° anno di età;
 - d) essere in possesso almeno della licenza della scuola dell'obbligo o di un titolo equipollente;
 - e) non essere stato colpito da provvedimento di sospensione dall'attività cinotecnica o dal Registro degli allevatori e dei proprietari, come previsto dal disciplinare del Libro genealogico, per più di due anni ed in ogni caso siano trascorsi almeno due anni dalla scadenza della sanzione;
 - f) non commerciare abitualmente cani prodotti da terzi;
 - g) dimostrare "idoneità" mediante l'esibizione di certificato penale aggiornato. Tale requisito potrà essere successivamente verificato su richiesta del Comitato Consultivo degli Esperti;
 - h) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. del Codice Penale e non aver subito condanne per i reati previsti dagli artt. 544 bis ss del Codice Penale, ed eventuali modifiche.
 - i) *Per i giudici di esposizione:* allevare, in modo continuativo, la razza per la quale richiede la nomina a esperto giudice, producendo almeno tre cucciolate iscritte al Libro italiano, distribuite nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, ed avere partecipato con almeno due soggetti di tale razza e da lui allevati, alle manifestazioni per le quali aspira a diventare esperto giudice, conseguendo nello stesso periodo di tempo certificati nazionali ed internazionali; oltre ad aver partecipato ad almeno venti manifestazioni con in palio il CACIB in qualità di commissario di ring con almeno dieci differenti esperti giudici.
 - j) *Per i giudici di prove:*

a) *di caccia*: avere condotto, negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda, almeno due soggetti di proprietà o da lui allevati ed averne qualificato più volte almeno uno in prove con in palio il CAC o il certificato internazionale FCI.

b) *di impiego utilità difesa, agility, obedience, mondoguarding e conduzione bestiame*: avere condotto, negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda, almeno due soggetti di proprietà o da lui allevati ed averli entrambi qualificati in almeno dieci prove complessive in tutti i livelli previsti (1°, 2°, 3° livello/grado/classe).

c) *di soccorso*: avere condotto, negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda, nelle prove operative almeno due soggetti di proprietà o da lui allevati con esito positivo in almeno due delle discipline previste con entrambi i cani ed averne riconfermato almeno, uno per un periodo di almeno cinque.

2. Il CCE, in applicazione delle norme stabilite dalla FCI, valuterà la presenza degli stessi requisiti di permanenza in capo agli esperti già residenti all'estero ed iscritti in albi di altre nazioni che, assunta la residenza legale in Italia, avanzino domanda di iscrizione all'Albo degli esperti giudici italiani.
3. L'esperto giudice già inserito nell'Albo in una delle sezioni previste dall'articolo 3 del presente disciplinare, qualora richieda l'abilitazione per l'iscrizione ad altra sezione, dovrà sostenere esclusivamente l'esame teorico e la prova pratica di giudizio dopo aver effettuato un periodo di apprendistato a fianco di un esperto giudice formatore nominato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.

Art. 10

1. Per intraprendere la procedura formativa per la nomina ad esperto giudice occorre presentare domanda indirizzata all'ENCI indicando la razza che si desidera giudicare e/o la specializzazione che si intende acquisire.
2. La domanda corredata dalla documentazione prescritta, sarà istruita dall'ENCI che provvederà a richiedere parere obbligatorio ma non vincolante all'associazione specializzata di riferimento ove esistente. In mancanza di associazione, il parere obbligatorio e non vincolante andrà richiesto al gruppo cinofilo/delegazione competente per territorio. Il parere dovrà pervenire all'ENCI entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta nei termini di cui sopra il parere verrà ritenuto positivo.
3. Il mancato accoglimento della domanda da parte dell'UC deve essere comunicato e motivato all'interessato.

Art. 11

1. Tutti i candidati ammessi alle procedure formative per l'abilitazione di esperto giudice, dovranno partecipare ad un corso teorico organizzato dall'ENCI e da effettuarsi in più giornate non concomitanti, differite nel tempo, e della durata necessaria alla completa illustrazione delle materie previste. I corsi, distinti in base alla Sezione di riferimento, verranno organizzati dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico (UC) su proposta del CCE.
2. Le modalità di effettuazione della formazione e le relative materie sono definite secondo apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
3. Al termine del corso, in apposita e diversa sessione successivamente fissata, ogni candidato dovrà sostenere una verifica sulle materie trattate per poterne accertare l'idoneità a proseguire l'iter formativo.
4. Qualora l'esito della verifica fosse negativa, il candidato non potrà proseguire l'iter formativo e la sua pratica sarà archiviata. Sarà consentito di proporre una nuova domanda trascorsi almeno dodici mesi dalla data della verifica.

Art. 12

1. Ai candidati che hanno superato il corso previsto al precedente articolo, e a coloro che, facendo già parte dell'Albo degli esperti giudici dell'ENCI, chiedono l'abilitazione ad una disciplina differente, verrà assegnato dall'ENCI, su proposta del CCE, un esperto giudice formatore.
2. La formazione del candidato avviene sotto la direzione, la supervisione e la diretta responsabilità del giudice formatore assegnatogli, anche in occasione di manifestazioni nelle quali quest'ultimo presta la sua opera di esperto.

3. A ciascun esperto giudice formatore non possono essere assegnati contemporaneamente più di due candidati per disciplina e a ciascun candidato non può essere assegnato più di un esperto giudice formatore.
4. Il giudice formatore può chiedere all'ENCI di autorizzare il candidato a lui affidato a svolgere ulteriori sessioni di formazione nell'ambito di manifestazioni giudicate da giudici, iscritti nell'Albo giudici di un Paese riconosciuto dalla FCI.
5. Nei casi in cui si debbano abilitare esperti giudici per le specializzazioni/razze per le quali l'ENCI non disponga di giudici formatori, il Consiglio Direttivo può nominare formatori degli esperti giudici anche se privi dei requisiti indicati all'art. 6 lettera a) e b).
6. Qualora nell'albo dell'ENCI non vi siano esperti giudici abilitati per una disciplina, il Consiglio Direttivo dell'ENCI può abilitare, previo apposito corso, alcuni esperti giudici di altre discipline affini.
7. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI, può abilitare esperti giudici già inseriti nell'Albo per nuove discipline che venissero introdotte e nel numero ritenuto strettamente necessario per consentire l'avvio dell'attività per il periodo di tempo necessario per l'inserimento della nuova disciplina nel disciplinare, fissando in via transitoria i requisiti richiesti, anche in deroga alle previsioni del presente disciplinare, per l'ammissione all'iter formativo.

Art. 13

1. I candidati che hanno superato il corso teorico e di cui è stata accertata l'idoneità a proseguire nell'iter formativo, nonché gli esperti giudici di cui al comma 3 dell'articolo 9 del presente disciplinare, devono sottoporsi ad un esame teorico, scritto ed orale, al quale verranno ammessi solo a seguito di parere favorevole da parte del giudice formatore. Il giudice formatore è obbligato ad esprimere un parere sull'idoneità del candidato assegnatogli entro 12 mesi dall'assegnazione.
Le materie previste per l'esame teorico sono definite secondo apposito protocollo definito dalla CTC su proposta del CCE e approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
2. L'esame scritto verterà su argomenti cinotecnici come previsto nelle materie d'esame del protocollo di cui al comma precedente. Le domande saranno formulate dalla commissione esaminatrice.
3. Le commissioni esaminatrici, per le sezioni previste, sono composte da tre esperti giudici, con competenze differenziate nei differenti gruppi di razze e specialità di lavoro, designati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI su proposta del Comitato Consultivo degli Esperti, dal Direttore dell'ENCI o da un suo delegato, con funzioni di segretario.
4. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato.

Art. 14

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta della commissione esaminatrice, iscriverà i candidati che abbiano superato con esito favorevole gli esami teorici in un elenco di aspiranti esperti giudici.
2. Ove il candidato non superasse l'esame teorico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi, e ciò per non più di tre volte successive.
3. I candidati iscritti nell'elenco degli aspiranti esperti giudici potranno presentarsi agli esami pratici previo parere favorevole, obbligatorio e vincolante, del giudice formatore già assegnato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI il quale dovrà verificare la loro preparazione nel corso di almeno tre assistentati successivi all'esame teorico, da effettuarsi entro 18 mesi e preventivamente concordati con l'esperto giudice formatore.
4. I candidati potranno rimanere iscritti nell'elenco degli aspiranti esperti giudici per un periodo non superiore a 5 anni decorrenti dalla delibera del Consiglio Direttivo ENCI. Trascorso tale termine verranno cancellati d'ufficio e potranno ripresentare la domanda di ammissione alle procedure formative per esperto giudice decorso almeno 1 anno dalla cancellazione.

Art. 15

1. Per gli esami pratici la commissione esaminatrice sarà composta da tre esperti giudici internazionali abilitati per le discipline in esame nominati dal Consiglio Direttivo dell'ENCI su proposta del Comitato Consultivo degli Esperti, nonché dal Direttore dell'ENCI, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.

2. La commissione esaminatrice stabilirà l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad esperto.
3. Ove il candidato non superasse l'esame pratico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi, e ciò per non più di tre volte successive.
4. L'esperto giudice sottoposto ad esame, non può, nell'ambito della manifestazione in cui si svolge l'esame, prestare la sua opera di giudice, presentare cani o far presentare cani di sua proprietà.

Art. 16

1. L'esame pratico per la nomina ad esperto giudice si svolgerà in sessioni appositamente organizzate con l'impiego di soggetti opportunamente scelti e predisposti.
2. L'esame pratico in esposizione potrà altresì svolgersi nell'ambito di manifestazioni nazionali od internazionali, in spazi adeguati. Per le razze tutelate da un'associazione specializzata, l'esame si potrà anche tenere nell'ambito di un raduno o di una speciale della razza stessa. Nei casi in cui gli esami si svolgeranno nell'ambito di una manifestazione ufficiale, sulle relazioni redatte dai candidati per i soggetti che verranno allo stesso sottoposti per la verifica dovrà essere trascritto il numero di catalogo assegnato ai soggetti stessi.
3. La prova pratica per la valutazione in esposizione si svolgerà in apposito ring dove verranno presentati agli esaminandi i soggetti da valutare. I candidati dovranno formulare per iscritto sugli stessi una relazione di giudizio completa, assegnando qualifiche e classifiche che verranno illustrate alla commissione.
4. Le commissioni di esami pratici per esperti giudici di esposizione dovranno far sostenere l'esame su tutte le razze per le quali gli aspiranti giudici sono stati convocati, ivi comprese le razze assenti in relazione alle quali le commissioni dovranno predisporre un questionario sullo standard di razza a cui i candidati dovranno rispondere per iscritto.
5. La prova pratica per la valutazione in lavoro si svolgerà, in sessioni appositamente previste al di fuori di prove ufficiali, con l'impiego in azione di alcuni soggetti con particolari caratteristiche attitudinali. I candidati devono formulare per iscritto una relazione di giudizio completa assegnando qualifiche e classifiche che illustreranno alla commissione.

Art. 17

1. La nomina ad esperto giudice è di competenza del Consiglio Direttivo dell'ENCI il quale proclamerà a suo insindacabile giudizio esperti giudici i candidati dichiarati "idonei" dalla commissione esaminatrice degli esami finali e riconosciuti in possesso delle qualità previste dall'art. 2 del presente disciplinare.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 9 lettera b) del presente disciplinare comporta d'ufficio la sospensione dall'attività di esperto giudice.
3. L'esperto giudice deve sottoscrivere il codice deontologico.
4. Gli esperti giudici che violeranno il disposto dell'art. 9 comma e) ovvero verranno meno alle norme contenute nel codice deontologico, saranno sottoposti ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8, con delibera del Consiglio Direttivo ENCI su proposta del CCE.

AMPLIAMENTI

Art. 18

1. Al fine di essere abilitati al giudizio di ulteriori razze canine, gli esperti giudici di esposizione (*Sezione I*) dovranno sostenere, per ognuna delle razze oggetto di tale ampliamento, tre assistentati con esito positivo, con esperti giudici diversi, nell'ambito di esposizioni nazionali e/o internazionali, oppure due assistentati in raduni e/o mostre speciali per essere ammessi all'esame pratico finale. L'interessato potrà svolgere i predetti assistentati anche con giudici stranieri, iscritti nell'albo giudici di altre associazioni riconosciute dalla F.C.I., purché conosca l'idioma del giudice suddetto.
2. In alternativa l'ampliamento per accedere all'esame pratico per una o più razze potrà essere ottenuto seguendo l'iter formativo definitivo dalla CTC, su proposta del CCE, approvato dal Consiglio Direttivo ENCI.
3. Gli esperti giudici potranno richiedere ampliamenti solo dopo aver giudicato per almeno tre volte la/e razza/e per le quali hanno ottenuto l'ultima abilitazione, ad eccezione degli esperti giudici abilitati da almeno 10 anni, limitatamente ad un numero massimo di razze equiparabile

alle procedure già previste per l'ammissione a sostenere l'esame pratico in base all'anzianità di servizio.

4. Un esperto giudice nell'ampliamento dovrà concentrarsi su razze appartenenti a non più di due gruppi FCI non ancora completati, eccezion fatta per le razze allevate da almeno cinque anni e per le razze italiane.
5. E' in facoltà dell'ENCI, sentito il CCE, oppure su indicazione di quest'ultimo, privilegiare le richieste di ampliamento a razze appartenenti a gruppi per i quali risulta constatata l'insufficienza numerica di esperti giudici abilitati.
Il numero massimo di razze per le quali un candidato può essere convocato a sostenere l'esame pratico è calcolato in base all'anzianità di servizio rispetto alla sessione di esame. Detto numero è riferito ad ogni sessione di esame, anche quando la stessa si svolgerà in più giornate, e viene calcolato come segue:
 - a) 6 razze per gli esperti giudici abilitati da non più di 5 anni;
 - b) 8 razze per gli esperti giudici abilitati da non più di 10 anni;
 - c) 12 razze per gli esperti giudici abilitati da oltre 10 anni.
6. L'interessato verrà convocato per l'esame pratico in base al criterio della graduatoria definito dall'ultimo assistentato utile con esito favorevole.
7. La razza, ai fini del presente regolamento, si intende unica quando lo standard è unico, indipendentemente dalle varietà e taglie.
8. Per le razze poco rappresentate in Italia o ritenute tali, sulla base di criteri individuati e di un elenco da aggiornarsi annualmente secondo le previsioni dell'articolo 4 del presente disciplinare, lo stesso Consiglio Direttivo concede, d'ufficio l'abilitazione al giudizio in esposizione, al fine del completamento del gruppo. Tale norma si applica anche per le eventuali nuove razze, non italiane, riconosciute dalla FCI.
9. Ove il candidato non superasse l'esame pratico potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta all'ENCI, solo dopo che siano trascorsi almeno tre mesi.

Art. 19

1. Di seguito sono elencati i casi nei quali è consentito all'esperto giudice di prove (*Sezione II*) l'ampliamento ad altra disciplina tramite l'effettuazione di assistentati con giudici diversi ed il superamento dell'esame finale.
 - a) *Esperti giudici per cani da impiego, utilità e difesa*
L'abilitazione a esperto giudice di prove di lavoro per cani da utilità e difesa, può avvenire esclusivamente attraverso l'iter previsto agli artt. 9 e ss.
Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare domanda all'ENCI per l'abilitazione al giudizio di prove:
 - di monidoring;
 - per cani da soccorso;
 - di obedience;
 - di agility;
 - per cani da pastore conduttori di bestiame.Per essere ammessi all'esame pratico per l'ampliamento al giudizio delle prove sopraelencate, gli esperti giudici dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati con diversi esperti giudici delle rispettive discipline.
 - b) *Esperti giudici per cani da caccia*
- *Esperti giudici per cani da ferma*
Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da ferma sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di caccia per prove su selvaggina naturale per le razze continentali o per le razze inglesi. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'abilitazione al giudizio di prove classiche per razze da ferma, trascorsi almeno 3 anni dall'abilitazione a giudice di prove su selvaggina naturale ed aver giudicato almeno 20 prove in manifestazioni con in palio il CAC e/o il CACIT. Dovranno effettuare, con esito positivo, almeno cinque assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali, di cui almeno due in prove classiche a quaglie.
Per essere ammessi all'esame pratico per l'estensione al giudizio di prove su selvaggina naturale per altre razze rispetto a quelle per cui già abilitati, i candidati

dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati con esperti giudici diversi.

- Esperti giudici per cani da seguita

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da seguita sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove su lepre o su cinghiale. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove, trascorso almeno un anno dalla prima. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione, dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

L'esperto giudice abilitato alle prove per cani da seguita su lepre è abilitato a giudicare prove su coniglio selvatico, minilepre e su volpe; l'esperto giudice abilitato alle prove su cinghiale è abilitato a giudicare le prove su cervidi e il brevetto per il cane da limiere.

L'esperto giudice abilitato alle prove per cani da seguita su lepre potrà giudicare prove su coniglio e su volpe; l'esperto giudice abilitato alle prove su cinghiale potrà giudicare le restanti prove.

- Esperti giudici per cani da cerca

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da cerca sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove su spaniel o su retriever. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove, trascorso almeno un anno dalla prima. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione, dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

- Esperti giudici per cani da tana

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da tana, impiegati anche in superficie, sono tenuti a conseguire prioritariamente la nomina a esperto giudice di prove sotto-terra. Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle restanti prove della specializzazione, senza limitazione di numero, trascorso almeno un anno dalla abilitazione a giudice di prove sotto terra, dopo aver effettuato con esito positivo, gli assistentati previsti preferibilmente con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali, dei gruppi di discipline come di seguito elencati:

1. brevetto di cane limiere nel prelievo del cinghiale;
brevetto di soggetto idoneo al lavoro da singolo su cinghiale;
prova di traccia su sangue artificiale con ricerca del punto di partenza;
prova di traccia su sangue artificiale.
Per tale gruppo n° 3 assistentati.
2. prova di caccia pratica;
prova di cerca e riporto su coniglio;
prova di cerca nel bosco;
prova di riporto dall'acqua;
prova di seguita alla voce su traccia di lepre;
prova dopo lo sparo;
prova multipla;
prova su cinghiale;
prova di grande caccia su ungulati;
Per tale gruppo n° 1 assistentato.
3. test di abilitazione per cane limiere;
test di attitudini naturali;
test di cerca nel bosco in naturale;
test su traccia di sangue naturale;
test di comportamento;
test di seguita alla voce su traccia di lepre.
Per tale gruppo n° 1 assistentato.

- Esperti giudici per cani da traccia

Gli aspiranti alla qualifica di esperto giudice di prove per cani da traccia giudicano esclusivamente le prove su traccia di sangue a cui partecipano le razze per le quali è in vigore uno specifico regolamento.

Gli esperti giudici così nominati, potranno presentare la domanda all'ENCI per l'estensione al giudizio delle prove sopra-terra per cani da tana, trascorso almeno un anno dall'abilitazione. Per poter sostenere l'esame pratico di abilitazione dovranno effettuare, con esito positivo, almeno tre assistentati, con esperti giudici diversi, nell'ambito di prove nazionali o internazionali.

Art. 20

1. L'effettuazione degli assistentati dovrà essere richiesta per iscritto dall'interessato all'ENCI, il quale provvederà ad autorizzarli, di volta in volta. Di tale autorizzazione l'ENCI dovrà dare comunicazione all'interessato, al comitato organizzatore ed all'esperto giudice assistito.
2. L'esperto giudice assistito dovrà provvedere a compilare l'apposito modulo predisposto dall'ENCI sul quale esprimerà il proprio parere positivo o negativo, redigendo una breve relazione sulla preparazione e sull'attitudine dimostrata dal candidato, da restituire firmato all'Ente.
3. Nel corso di una manifestazione, l'ENCI potrà autorizzare un massimo di due candidati per esperto giudice ed un solo esperto giudice per ogni candidato.
4. Nel caso in cui un assistentato avesse esito non favorevole, lo stesso dovrà essere ripetuto con lo stesso esperto giudice.
5. Nel corso degli assistentati gli aspiranti giudici non potranno presentare, condurre, o far presentare cani.

NORME COMUNI

Art. 21

1. La designazione a esperto giudice in tutte le manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI deve essere preventivamente ratificata. L'esperto giudice di nuova nomina, potrà giudicare in manifestazioni internazionali fuori dal territorio italiano, solo dopo un periodo minimo di due anni dalla prima abilitazione ratificata dall'ENCI.
2. Solamente dopo aver giudicato almeno cinque volte in manifestazioni nazionali nelle quali viene rilasciato il Certificato di Attitudine al Campionato (CAC), l'esperto giudice di nuova nomina, o che ha ottenuto una nuova abilitazione, potrà giudicare in manifestazioni cinotecniche internazionali omologate dalla FCI, per il rilascio del:
 - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Lavoro (CACIT);
 - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Agility (CACIAG);
 - Certificato Attitudine Campionato Internazionale Obedience (CACIOB).
3. Solamente dopo aver giudicato almeno cinque volte in manifestazioni nazionali nelle quali viene rilasciato il Certificato di Attitudine al Campionato (CAC), l'esperto giudice di esposizione di nuova nomina, potrà giudicare in manifestazioni cinotecniche internazionali omologate dalla FCI, per il rilascio del Certificato Attitudine Campionato Internazionale Bellezza (CACIB).
4. L'esperto giudice di esposizione di nuova nomina, o che ha ottenuto una nuova abilitazione, potrà giudicare le nuove relative razze nell'ambito dei raduni solamente dopo aver giudicato almeno cinque esposizioni nazionali e/o internazionali

OBBLIGHI E DOVERI DEGLI ESPERTI GIUDICI

Art. 22

1. Gli esperti giudici devono giudicare rispettando scrupolosamente le norme regolamentari emanate dall'ENCI e dall'UC, nei limiti della loro competenza, nonché gli standards morfologici e di lavoro delle varie razze canine adottati dalla FCI e dall'ENCI.
2. L'esperto giudice non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'ENCI e dalla FCI salvo specifica preventiva autorizzazione.
3. Gli esperti giudici sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico che deve essere opportunamente sottoscritto da ogni esperto giudice pena la decadenza della nomina.
4. L'esperto giudice ha l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento e riqualificazione organizzati dall'ENCI secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale del Libro, su parere del CCE e della CTC.

5. Le modifiche al codice deontologico, proposte dal CCE, sono deliberate dal Consiglio Direttivo ENCI previo parere della CTC.
6. L'esperto giudice che non giudica per un periodo di almeno 5 anni è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento con le modalità definite dall'UC e ad una verifica finale.

Art. 23

1. Gli esperti giudici di esposizione che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l'idoneità psico-fisica.
2. Gli esperti giudici di prove che hanno compiuto i settantacinque anni di età esercitano la loro funzione subordinatamente alla presentazione annuale di un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio di attività sportiva non agonistica. Il CCE potrà richiedere agli esperti giudici, indipendentemente dall'età, la presentazione di un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio di attività sportiva non agonistica per quanto attiene gli esperti giudici di prove, e l'idoneità psico-fisica per quanto attiene gli esperti giudici di esposizione, in ogni caso di dubbio in ordine al permanere della idoneità in capo all'esperto giudice.
3. Al compimento dell'80° anno di età, gli esperti giudici di cui ai comma 1) e 2) dell'articolo 23 dovranno presentare il rispettivo certificato medico ivi previsto con cadenza semestrale

NORME DI ESECUZIONE

Art. 24

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

NORME TRANSITORIE

Art. 25

1. I candidati che hanno iniziato le procedure formative prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Disciplinare, continueranno l'iter formativo sulla base delle nuove norme.